



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 54

Riunione del 27 febbraio 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò – Componente (estensore)

45.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
GIUSEPPE CUBETA, N.Q. DI PRESIDENTE DELLA ASD MILANO TEAM VOLLEY 66 E DELLA ASD MILANO TEAM VOLLEY 66, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

Con atto di deferimento la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Giuseppe Cubeta, n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66**, per violazione dell'art. 19 RAT; artt. 1, 74, 75 Reg. Giur. e art. 16, n. 3 dello Statuto Federale, per aver provveduto al tesseramento dell'atleta Marinangeli Sara, per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 senza i prescritti certificati medici;
- **ASD Milano Team Volley 66, in persona del Presidente p.t.**, per la violazione dell'art. 2 RAT; artt. 1, 74, 76 Reg. Giur. e art. 16, n. 3 dello Statuto Federale, a titolo di responsabilità indiretta art. 76, n. 2, per aver provveduto al tesseramento dell'atleta Marinangeli Sara per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019, senza i prescritti certificati medici".

Il Tribunale Federale deliberava conseguentemente di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 27 febbraio 2019, nella quale compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico del sodalizio e del tesserato, mentre per l'incolpato nessuno compariva.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti sia del Presidente che del Sodalizio;
- preso atto delle richieste inoltrate dalla Procura agli incolpati rimaste inevase.

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto dei genitori, quali esercenti la potestà genitoriale dell'atleta Sara Marinangeli, con il quale si lamentavano del tesseramento effettuato dalla ASD Milano Team Volley 66, per le stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019, senza il possesso del certificato medico.

Conseguentemente il Responsabile dell'Ufficio Tesseramento Fipav, dopo aver esaminato la documentazione tutta fatta pervenire dai genitori dell'atleta e verificata l'impossibilità del sodalizio a far fronte alla richiesta di esibizione della certificazione medica, con provvedimento prot. n. 03427 del 23.10.2018, provvedeva a revocare l'omologa del tesseramento dell'atleta Sara Marinangeli con l'ASD Milano Team Volley 66 ed a inviare la documentazione completa alla Procura Federale.

La Procura Federale, pertanto, acquisiva i predetti documenti e riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati i quali, oltre a non far pervenire alla Procura, che ne aveva fatto nuovamente richiesta, la documentazione medica riferibile all'atleta Sara Marinangeli, non inoltravano alcuna giustificazione a propria discolpa.

Il Procuratore, ritenendo conseguentemente esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata, non confutata dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, che il tesserato Giuseppe Cubeta, n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, abbia provveduto a rinnovare il tesseramento annuale dell'atleta minore Sara Marinangeli, per le stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019, senza i prescritti certificati medici richiesti.



La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, a prescindere dalla volontà dell'atleta di continuare o meno a svolgere l'attività agonistica, il sodalizio è infatti obbligato ad acquisire idonea documentazione sanitaria al momento del tesseramento. L'omessa acquisizione integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.

A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato è quindi responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico di Giuseppe Cubeta, anche n.q. di Presidente dell'ASD Milano Team Volley 66, delibera di infliggere a carico di entrambi gli incolpati le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Giuseppe Cubeta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre).

Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio **ASD Milano Team Volley 66**, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 27 febbraio 2019.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affisso all'Albo il 1 marzo 2019